



COMUNE DI VALLEBONA

PROVINCIA DI IMPERIA

Via del Municipio n.3 - c.a.p. 18012
Tel. 0184290572 – Fax 0184259915 – P. IVA 00153390083

ORDINANZA N° 05/2018

OGGETTO: DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL SINDACO

PRESO ATTO della attuale mancanza di una normativa specifica competente in materia;

PRESO ATTO della imminente attuazione di un servizio associato intercomunale di smaltimento dei rifiuti che comporterà anche l'istituzione del servizio di conferimento stradale di continuità con accesso controllato;

CONSIDERATA la necessità di adottare in via transitoria una normativa sullo smaltimento dei rifiuti che resterà in vigore fino all'emanazione della nuova regolamentazione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco quale autorità sanitaria locale per la tutela dell'igiene e della salute pubblica;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi :

1) che *"l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati"*

2) che *"è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"*;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 205/2010 e s.m.i. ove, tra l'altro, è stabilito che *"...sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti ..."*;

ATTESO CHE le violazioni devono essere sanzionate, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24/11/1981, n. 689 e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce, *"per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro..."*;

VISTI gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D.Lgs. 205/2010) che regola il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

ATTESO che il Comune di Vallebona ha predisposto un servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, inerti, ferro, vetro e legno, direttamente presso il centro di raccolta rifiuti di "Cian de Ca" situato nel Comune di Camporosso;

CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

CONFIDANDO

Nel senso civico e nel sentimento di appartenenza di tutti i cittadini di Vallebona;

VIETA

l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati;

ORDINA

a tutti i cittadini residenti, dimoranti o domiciliati, nonché a tutte le utenze non domestiche presenti nel territorio comunale, di conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta, **con le seguenti modalità e prescrizioni:**

1) - I RIFIUTI URBANI con riferimento alle frazioni biodegradabili secche o umide e indifferenziate, devono essere immessi a cura degli utenti, in idonei sacchi ermeticamente chiusi, negli appositi contenitori (colore verde) presenti sul territorio comunale:

a) dalle ore 17,00 alle ore 08,00 di tutti i giorni per il periodo estivo dal 1° Giugno al 30 Settembre

b) a qualsiasi ora di tutti i giorni per il periodo invernale dal 1° Ottobre al 31 Maggio

2) - I RIFIUTI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI, quali carta e cartoni, vetro, plastica, lattine, pile, farmaci scaduti, devono essere immessi negli appositi contenitori segnalati con cartelli distintivi, ubicati nelle

pubbliche vie, **tutti i giorni, festivi compresi, a qualsiasi orario;**

3) I RIFIUTI INGOMBRANTI, (inerti, ferro, vetro e legno) nonchè RAEE (elettrodomestici e elettronica) possono essere conferiti direttamente presso l'isola ecologica ubicata in via Repubblica, incrocio Strada Madonna del Carmine dalle ore 00:00 alle ore 09:00 di ogni **secondo Martedì del mese** nella misura di numero tre pezzi mensili a nucleo familiare;

- in egual misura, i rifiuti di cui al punto precedente possono essere conferiti direttamente presso l'isola ecologica ubicata in zona Madonna della Neve, dalle ore 00:00 alle ore 09:00 di **ogni terzo Sabato del mese**;

– **in alternativa** i soli residenti nel Comune di Vallebona possono trasportare i rifiuti di cui sopra direttamente presso il centro di raccolta rifiuti di Cian de Ca situato nel Comune di Camporosso, esibendo un documento d'identità. Lo stesso diritto è assicurato ai **titolari, non residenti, di attività commerciali** situate nel Comune di Vallebona.

DISPONE

I **sacchetti** contenenti esclusivamente rifiuti urbani, con esclusione tassativa dei rifiuti liquidi, **devono essere sigillati** con cura per evitare la dispersione del contenuto e devono essere facilmente ispezionabili all'occorrenza.

I sacchetti non devono contenere al loro interno oggetti taglienti (se non debitamente protetti), rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, liquidi e materiale infiammabile.

E' vietato conferire nello stesso sacco rifiuti di categorie differenti che dovranno comunque essere sempre riposti negli appositi contenitori suddivisi per categorie.

E' assolutamente vietato conferire rifiuti urbani ed altra tipologia di rifiuti, fuori dagli orari indicati dalla presente ordinanza.

E' altresì vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori degli appositi contenitori o abbandonare e depositare gli stessi sul suolo pubblico;

E' vietato gettare sacchetti contenenti i rifiuti all'interno dei raccoglitori cestini presenti sul territorio;

AVVERTE

che le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria quantificabile in un importo compreso tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 entro i 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione. In caso di recidiva nel corso dei successivi 5 anni alla data della prima violazione, il pagamento in misura ridotta non sarà più ammesso e le sanzioni saranno applicate direttamente dal Sindaco, fino ad un importo massimo di € 500,00.

AVVISA

È VIETATO, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.

Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 205/2010).

DEMANDA

Agli organi di Polizia competenti la vigilanza e il controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in tema di abbandono di rifiuti.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune www.vallebona.info.

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. Liguria entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Si invia la presente all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza:

- al Comando dei Carabinieri Stazione di Bordighera;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Ventimiglia;

Vallebona, 09 Novembre 2018

Il Sindaco
Roberta Guglielmi

